

XVI LEGISLATURA

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2009
256^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. - Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dello scorso 26 novembre.

Il presidente **AZZOLLINI** (PdL) ricorda che nella scorsa seduta si era conclusa la discussione generale.

In sede di replica, in qualità di relatore, fa presente che per quanto riguarda l'intervento del senatore Morando, in relazione ai motivi per cui all'articolo 1, comma 4, sia stato eliminato il riferimento all'articolo 119 secondo comma, si può presumere che, essendo prevista in linea generale l'intesa con la Conferenza unificata, nella sostanza è già recepito il richiamo alla competenza concorrente circa l'armonizzazione dei bilanci. Per quanto riguarda poi la questione del controllo di cui all'articolo 4, la soluzione della Camera ci invita ad uno sforzo approfondito nelle sedi delle Commissioni bilancio per la verifica anche degli aspetti metodologici preliminari in ambito alla costruzione dei dati di finanza pubblica. Per quanto riguarda l'articolo 10, è ovvio che essendo rimasto identico il titolo dell'articolo, non vi è una parificazione procedurale della DFP con una proposta o un disegno di legge. Per quanto concerne invece il superamento della ripartizione degli obiettivi tra entrate e spese, venuta meno nel testo della Camera, ricorda che comunque l'indicazione del Senato era a fini conoscitivi e che il limite giuridico è sempre quello del saldo, secondo una logica interna dell'articolo 81 della Costituzione. Per quanto riguarda poi il problema della copertura della legge finanziaria si tratta di argomento già sviluppato nella relazione e che, anche alla luce di rilievi mossi in questa Commissione, porta alla conclusione secondo cui deve essere rafforzato l'impegno in tutte le sedi per una verifica dei criteri di costruzione dei tendenziali, in maniera che si eviti il rischio di una loro conformazione anche in vista del reperimento dei mezzi aggiuntivi di copertura. Per quanto riguarda poi i rilievi relativi all'articolo 8, in tema di patto di stabilità interno, anche qui le critiche alle modifiche della Camera devono essere intese come un auspicio perché le norme in materia non vengano ridiscusse e ridisegnate ogni anno nella legge di stabilità. Per quanto riguarda l'argomento secondo cui all'articolo 17, comma 4, sarebbe stato introdotto in via surrettizia l'obbligo di copertura sui tre saldi, ricorda che comunque ciò è limitato ai casi in cui è prevista la relazione tecnica, il che più o meno corrisponde a quanto già avviene. Ciò introduce all'altro argomento circa la soppressione dell'obbligo della soppressione della relazione tecnica per quanto riguarda il relatore: poiché la questione rimane rimessa ai Regolamenti parlamentari, sarà in questa sede che eventualmente si provvederà al riguardo. Sempre per quanto riguarda l'articolo 17, in ordine alla soppressione delle parole "o non ricorrenti" dalla lettera c), ossia la impossibilità di usare a copertura entrate non ricorrenti, anche qui l'auspicio è che i vincoli crescenti sull'indebitamento netto producano in sostanza, nei fatti, un obbligo di copertura aderente

allo spirito della norma del Senato. Per quanto riguarda il quesito posto, a proposito del contenuto della legge di stabilità, circa il coordinamento tra il divieto di introdurre norme a carattere ordinamentale o organizzatorio fatto salvo quanto previsto in tema di patto di stabilità interno e in tema di patto di convergenza, premesso che probabilmente è il Governo che può dare una spiegazione della modifica approvata dalla Camera, sembrerebbe potersi concludere nel senso che sono ammissibili norme di carattere ordinamentale od organizzatorio quando esse siano connesse al patto di stabilità interno o al patto di convergenza e quindi servano a regolare entrambe le materie, a prescindere dall'effetto sui saldi. Si tratta però di una interpretazione che, come tutte le interpretazioni, dovrebbe trovare una conferma o meno. Per quanto riguarda poi la possibilità, in riferimento all'articolo 21, comma 2, che il coordinamento con il secondo livello COFOG possa riportare ad una riduzione dei programmi, in questa sede non può che esprimere un auspicio che nell'attuazione della norma ciò non avvenga, mentre, infine, per quanto riguarda l'articolo 40, relativo alla cassa, in effetti la nuova versione della norma implica maggiori cautele rispetto ad un passaggio effettivo rispetto ad un sistema di cassa: trattandosi comunque di una delega, anche qui l'invito al Governo è di pervenire ad una proposta con i decreti delegati che sciogla i vari dubbi interpretativi che la norma comporta. A tal riguardo mi sia permesso aggiungere la particolare cautela che il Governo dovrà porre nel dare attuazione al numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 40, a proposito del quale si deve evitare, come riusciva a fare la versione approvata dal Senato, la proliferazione dei centri di responsabilità amministrativa per assicurarne la corrispondenza con ciascun programma di spesa: in caso contrario, la normativa rischierebbe di comportare oneri. Per quanto concerne l'intervento del senatore Giaretta, che ha fatto un discorso più ampio di politica economica, ma che si è appuntato, per quanto riguarda il testo, sulla questione delle strutture parlamentari a supporto dell'analisi di verifica e di controllo degli andamenti di finanza pubblica, fa presente che il problema in sé non è se indicare o meno in una legge il rafforzamento delle strutture, ma porre le premesse, attraverso l'intesa prevista tra i Presidenti delle due Camere, per un irrobustimento nei fatti delle strutture *ad hoc* preposte.

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Mascitelli, il quale ha apprezzato numerosi miglioramenti nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, ma che ha concluso mettendo in luce due criticità, relative alla necessità di rendere più marcato l'obiettivo della pressione fiscale e a una esigenza di avere una maggiore documentazione da parte del Governo nella materia della lotta all'evasione, ricorda che, per quanto concerne il primo punto, la questione è stata a lungo dibattuta anche in prima lettura e l'orientamento, almeno della larga maggioranza che ha votato il testo sia al Senato che alla Camera, è stato di evitare di far assumere a tale obiettivo una valenza più stringente. La questione è complessa, ma le perplessità si possono riassumere nel fatto che la pressione fiscale dipende in larga parte da eventi sui quali la decisione politica ha pochissimo rilievo, come l'andamento del ciclo *in primis* e la stessa distribuzione delle attività economiche e del tessuto produttivo. Per quanto riguarda il secondo punto toccato in senso critico dal senatore Mascitelli, ossia l'esigenza di una relazione più dettagliata sulla lotta all'evasione, il testo sia al Senato che alla Camera è stato robustamente corroborato di indicazioni che il Governo deve fornire per quanto riguarda le agevolazioni fiscali varate con i relativi effetti. Questo non esclude che il tutto possa essere migliorato con relazioni che si possono richiedere di volta in volta, a seconda delle esigenze e degli andamenti.

Il vice ministro VEGAS dichiara di condividere le considerazioni svolte dal relatore. In relazione all'indicazione dell'articolo 119 della Costituzione, precisa che la scelta operata dalla Camera è stata quella di separare le norme relative all'attuazione del federalismo fiscale da quelle sulla riforma della contabilità pubblica. Il testo approvato dal Senato rappresentava certamente un buon punto di arrivo, tuttavia, la scelta operata dalla Camera dei deputati è stata quella di abrogare disposizioni che troveranno la medesima attuazione in sede di Regolamenti parlamentari per ragioni di difesa dell'autodichia. Rispetto a tale scelta il Governo, ovviamente, ha ritenuto di rispettare le prerogative parlamentari. In merito alla questione dell'indicazione della pressione fiscale tra gli obiettivi programmatici, fa presente che tale variabile è strettamente connessa, da un lato, alla legislazione fiscale e, dall'altro, alla congiuntura economica. Pertanto, rendere vincolante un *target* di pressione fiscale avrebbe come controindicazione il fatto che in periodi di bassa crescita sarebbe necessario operare riduzioni di entrate aggravando la posizione fiscale del Paese. In relazione alla questione della copertura di spese permanenti con entrate non ricorrenti, fa presente che nella cornice delle regole di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione prevale comunque l'opportunità di coprire spese permanenti con entrate di analoga natura. Per quanto concerne, poi, la copertura dei tre saldi, fa presente che la soluzione adottata dalla Camera rappresenta una via di mezzo per rendere più chiara la definizione dei costi connessi alle leggi di spesa. Condivide le osservazioni sulla minore incisività della delega per il passaggio alla cassa, tuttavia ritiene che gli esiti della formulazione

precedente sarebbero stati molto più incerti in assenza di controlli preventivi. L'attuale formulazione è improntata ad una maggiore cautela e nella fase di attuazione potranno essere adottate misure operative volte a rendere più spedito il processo. Conclude ribadendo che il testo all'esame del Senato è assolutamente condivisibile ed eventuali apporti migliorativi potranno essere valutati in sede di attuazione delle norme stesse.

Si passa all'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto).

Il PRESIDENTE avverte che alcuni emendamenti, anche se non formalmente riferiti a parti modificate dalla Camera, tuttavia sono stati considerati ammissibili in quanto riferiti sostanzialmente a modifiche apportate al testo approvato in Senato.

Il senatore **MASCITELLI** (*IdV*) illustra la proposta 2.1, volta a prevedere il coinvolgimento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in relazione alla delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili. Illustra poi la proposta 8.1, soppressiva del comma 4, volta ad evitare un ulteriore limite all'autonomia degli enti territoriali e dunque un'eccessiva centralizzazione del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze. Illustra poi la proposta 9.1. Essa prevede che dopo la presentazione del Parlamento dell'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita faccia seguito un atto deliberativo del Parlamento al fine di evitare che la procedura prevista dall'articolo 9 non rappresenti una mera esposizione di dati contabili. Illustra quindi la proposta 10.1, finalizzata a consentire alle Camere di riappropriarsi delle linee programmatiche di politica economica. A tal riguardo, ritiene non convincente le motivazioni di natura tecnica esposte dal relatore.

Il senatore **MORANDO** (*PD*) illustra l'emendamento 4.1, strettamente connesso alla proposta 6.0.1. A tal riguardo, fa notare che il Senato discuterà a breve due mozioni che affrontano i temi del rafforzamento dell'Esecutivo e il contestuale rafforzamento del ruolo di controllo del Parlamento. Questo profilo era stato affrontato in materia di bilancio, dove più ampio e sentito è il divario tra le informazioni del Governo e quelle del Parlamento, durante l'esame in prima lettura del provvedimento in titolo. In passato, rispetto a questa asimmetria informativa tra potere esecutivo e legislativo, il Parlamento si è difeso con strumenti inappropriati e questo processo ha determinato un deterioramento delle prerogative parlamentari. Per questo motivo, nel testo approvato in prima lettura dal Senato era stata prevista una struttura unitaria di natura tecnica costituita dai Servizi del bilancio dei due rami del Parlamento, improntata al modello del *Congressional budget office*. Parallelamente, era stata prevista una commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici che avesse competenza sull'analisi delle metodologie di costruzione dei dati e delle informazioni e non certo sulle scelte di politica economica riservate alla competenza delle singole Commissioni bilancio. La Camera dei deputati consegna un testo che risulta privo sia della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, sia della struttura unificata dei due Servizi del bilancio. Inoltre, l'articolo 4, concernente il controllo parlamentare, contiene norme del tutto inconsistenti, posto che l'attività di rafforzamento del controllo ruota intorno allo stato di attuazione della legge di contabilità di Stato ed in particolar modo, intorno alle informazioni rese disponibili dal Governo. Ciò rappresenta l'esatto opposto di quanto approvato dal Senato. Senza una struttura unificata di controllo ritiene che sia difficile politicamente immaginare una riorganizzazione dei rapporti tra Parlamento e Governo che sia istituzionalmente equilibrata. Qualsiasi progetto di riforma istituzionale può essere convergente tra le diverse forze politiche soltanto a condizione che venga rafforzato il ruolo di controllo del Parlamento e, più specificamente, dell'opposizione. Ritiene peraltro che le ragioni per le quali questa parte della riforma è stata espunta dalla Camera dei deputati dimostri una mancanza di autonomia della politica rispetto ai centri di interesse burocratico che non rispondono agli interessi del Paese ma finalità autoreferenziali. Ritiene che il Governo non sia responsabile di scelte operate dal Parlamento ed esprime rammarico per il fatto che il Senato non sia in grado di difendere le proprie scelte assunte durante l'esame in prima lettura. Illustra poi la proposta 6.2 volta a conferire maggiore certezza di tempi alla pubblicazione dei decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi. Illustra poi la proposta 8.2, concernente il rapporto tra la legge di stabilità e il Patto di stabilità interno. Nel testo approvato dal Senato, da un lato è stata istituzionalizzata la prassi di disciplinare il Patto di stabilità interno durante la manovra di bilancio, dall'altro era stato fatto un tentativo di risolvere una problematica ricorrente: la mancanza di norme che rendessero più certi gli enti locali sulle caratteristiche del Patto citato, conferendo al contempo elementi di flessibilità nell'attuazione del Patto stesso compatibili con gli obiettivi

complessivi fissati annualmente. A tal fine era stato previsto che gli investimenti degli enti locali potessero essere autorizzati anche in eccedenza rispetto al vincolo del Patto espresso in termini di singolo ente, a condizione che ciò fosse compensato da un corrispondente minor ricorso al debito da parte di un ente territoriale appartenente alla stessa regione. Il testo approvato dalla Camera introduce una modifica che non rappresenta altro che la prassi consolidata senza conferire alcuna flessibilità all'attuazione del Patto di stabilità interno. In merito alla proposta 10.6, fa presente che il funzionamento della democrazia passa attraverso la definizione di obiettivi, la predisposizione di misure necessarie al raggiungimento degli stessi ed alla verifica dei risultati ottenuti. Il fatto che gli obiettivi programmatici siano espressi soltanto in termini di saldi di finanza pubblica e non anche in termini di livelli di spese e di entrate, fa venire meno il momento di verifica dei risultati ottenuti, scardinando uno dei pilastri della democrazia. Né vale l'argomentazione del Governo che ha giustificato la soppressione del riferimento alle entrate ed alle spese programmatiche in relazione al fatto che *shock* esogeni dal lato della crescita potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi programmatici, posto che si tratta pur sempre di vincoli politici che devono poter essere verificati dai cittadini. La proposta 10.6 muove in questa direzione.

Il senatore **BALDASSARRI** (PdL) illustra le proposte a sua firma, rilevando come il testo approvato dal Senato fosse un eccellente compromesso per una riforma di carattere strutturale ed innovativa rispetto alle riflessioni trentennali in materia di finanza pubblica. Le scelte operate in quella sede assicuravano trasparenza, responsabilizzazione dei risultati ed una netta separazione tra responsabilità politiche e conoscibilità dei dati. Cita, ad esempio, il dibattito svolto sull'autorità indipendente in materia di finanza pubblica, ora oggetto della proposta 12.0.1, ad esito del quale il compromesso è stato quello di costituire una struttura unica di supporto tecnico all'interno del Parlamento. Ritiene sconcertante che nel testo approvato dalla Camera dei deputati sia scomparsa la struttura unica di supporto tecnico all'interno del Parlamento e non sia stata prevista un'autorità indipendente esterna al Parlamento. Ciò fa venir meno l'aspetto innovativo della riforma, idoneo a produrre effetti positivi nel medio-lungo termine. Un altro aspetto qualificante il testo uscito dal Senato era la separazione chiara ed evidente del quadro tendenziale a legislazione vigente e di quello programmatico, contenente le scelte di politica economica. Fino ad oggi il confronto tra andamenti tendenziali e programmatici è stato limitato soltanto ai saldi di finanza pubblica. L'assenza di informazioni ulteriori sul livello programmatico delle entrate e delle spese ha escluso la piena comprensibilità delle scelte di politica economica, riducendo la funzione della manovra ad una mera correzione dei saldi. A parità di condizioni, un certo livello del saldo programmatico può essere il risultato di una infinita combinazione di scelte di entrate e di spese, e quindi di infinite combinazioni di politiche economiche. Su tale aspetto rileva altresì che il dato discriminante tra le politiche del centro-destra rispetto alle altre forze politiche riguarda il profilo di riduzione della pressione fiscale. E' ovvio che questo elemento rappresenta un dato programmatico di natura politica e non un dato conoscitivo di rilevanza contabile. Rileva, poi, che è stato anche rimosso il vincolo, di tutta evidente ragionevolezza, di coprire le spese permanenti con entrate di analoga natura, altro aspetto qualificante del testo approvato dal Senato. Conclude rilevando come le modifiche apportate dalla Camera abbiano, di fatto, soppresso il soggetto istituzionale deputato a certificare la bontà dei dati di finanza pubblica, la conoscibilità dei dati stessi da parte del Parlamento e la trasparenza delle scelte di politica economica operate dal Governo. Le proposte presentate mirano a porre rimedio a questi profili critici.

Interviene, incidentalmente, il senatore **MORANDO** (PD) sulla proposta 9.1 per sottolineare l'opportunità di specificare che essa entri in vigore nel 2010. Replica il vice ministro VEGAS, rilevando che tale specificazione è superflua in quanto il comma 6 dell'articolo 52 precisa che la legge in esame entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Tutti i restanti emendamenti fino alla proposta 10.7 sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2009

257^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. - Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente **AZZOLLINI** dà la parola ai presentatori per il prosieguo dell'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore **MORANDO** (PD) illustra la proposta 11.1, volta ad intervenire sul comma 3 dell'articolo 11 al fine di chiarire i vincoli in ordine ai contenuti della legge di stabilità; il testo attuale, come modificato presso la Camera dei deputati, pone infatti profili di dubbi interpretativi ed in particolare sembra escludere, nella formulazione attuale, l'introduzione di norme che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi. La formulazione del testo in esame risulta in tal senso incongrua e contraddittoria nel determinare questo effetto preclusivo del tutto incoerente e ingiustificato rispetto alla funzione della legge di stabilità. Illustra la proposta 13.1 in materia di banche dati, che si riconnette al tema complessivo della trasparenza e del controllo dei conti pubblici. La proposta 17.2 è volta ad intervenire sulla formulazione del testo che risulta recare un serio errore di contenuto in quanto non prevede il riferimento ad oneri non ricorrenti. E' particolarmente rilevante apportare una modifica del testo nel senso indicato dalla proposta emendativa. In ordine alla proposta 17.4, pur esprimendo apprezzamento per la posizione espressa dal relatore in ordine all'opportunità di mantenere e di esplicitare in sede di Regolamento del Senato la prassi già affermata circa l'obbligo di relazione tecnica anche per gli emendamenti del relatore, rileva comunque la necessità di esplicitare nel testo espressamente tale obbligo di presentazione della relazione tecnica. La proposta 17.6 interviene sul tema della copertura finanziaria sui tre saldi di finanza pubblica; la formulazione del testo, come approvato presso la Camera dei deputati, introduce di fatto tale obbligo in relazione a tutti e tre i saldi, costituendo un profilo di rilievo meritevole di correzione. La proposta 21.1 interviene in materia di classificazione internazionale COFOG che individua un numero di funzioni non corrispondente al numero dei programmi del bilancio italiano; il tema appare rilevante costituendo i programmi l'unità di voto parlamentare per cui appare necessario un intervento correttivo nel senso indicato dall'emendamento. La proposta 21.2 è volta a riproporre il testo già approvato presso il Senato in sede di prima lettura in ordine al rapporto tra spese modulabili e spese non modulabili. La proposta 42.1 interviene in ordine al tema dei controlli che appare questione centrale in relazione al processo di riforma; il testo approvato presso la Camera reintroduce un approccio di tipo preventivo in materia di controllo, così rovesciando la logica funzionale del controllo *ex post* orientato alla verifica dei risultati. Pur esprimendo apprezzamento per la posizione espressa sul punto dal rappresentante del Governo in sede di replica, sottolinea la necessità di rendere centrale nel passaggio ad un bilancio di cassa il controllo sui risultati e conseguentemente realizzare un meccanismo di responsabilizzazione della dirigenza.

Il senatore **MASCITELLI** (IdV), proseguendo nell'illustrazione degli emendamenti presentati dal suo Gruppo iniziata nella precedente seduta, evidenzia come le proposte emendative siano complessivamente orientate a specificare le questioni della semplificazione e della trasparenza dei conti pubblici. In particolare la proposta 13.2 è volta a garantire un accesso diretto alle banche dati al fine di realizzare effettivi strumenti per il controllo da parte dei Servizi del Bilancio di Camera e

Senato, della Banca d'Italia, dell'ISAE, della Corte dei conti e dei Consigli regionali. L'emendamento 13.0.1 ripropone un tema già affrontato in sede di prima lettura in ordine alla necessità di presentare unitamente alla decisione di finanza pubblica un'apposita relazione sulla lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Richiamando l'intervento di replica del vice ministro Vegas ed in particolare il richiamo all'esistenza di tale relazione nel quadro della legislazione già vigente, sottolinea la necessità di inserire la presentazione di tale documento nel contesto della decisione di finanza pubblica al fine di garantire una più efficace tempistica di esame dei profili relativi ai risultati della lotta all'evasione. Dopo aver ricordato che nelle passate legislature i ministri dell'economia e delle finanze non hanno fornito dati adeguati su tale profilo, rileva che risulta necessario garantire che siano presentate precise quantificazioni ed analisi in ordine all'efficacia delle misure adottate in tal senso al fine di fornire al Parlamento un quadro dettagliato dell'attività del Governo. La proposta 17.5 è volta a garantire la possibilità alle Commissioni bilancio del Parlamento di richiedere la relazione tecnica anche relativamente ai testi emendativi a firma del relatore, ricordando in tal senso la prassi ormai invalsa di presentazione di maxi emendamenti a firma del relatore e sostanzialmente di matrice governativa. La proposta risulta volta ad evitare un sostanziale depauperamento del ruolo di verifica da parte delle Commissioni parlamentari, evitando meccanismi elusivi rispetto alla regola di necessario accompagnamento della relazione tecnica a testi emendativi, per cui richiama in tal senso i rilievi critici svolti dalla Corte dei conti sulla prassi del ricorso a maxi emendamenti e i conseguenti effetti negativi in termini di trasparenza e tenuta della finanza pubblica. La proposta 17.8 interviene in materia di clausola di salvaguardia relativamente alla questione dello sforamento delle coperture finanziarie originariamente previste, prevedendo che il Ministro riferisca al Parlamento entro tempi ragionevoli per poi assumere idonee iniziative.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE dichiara dunque conclusa l'illustrazione degli emendamenti e propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 21,10.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

N. 1397-B

2.1

MASCITELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

4.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art.4 - (Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici)

1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere in modo da garantire la rappresentanza proporzionale della maggioranza e delle opposizioni.

3. La Commissione esprime indirizzi:

a) sul contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

b) sulle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché sull'eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

c) sulle metodologie per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

d) sull'identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci;

e) su ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa all'informazione nel campo della finanza pubblica.

4. La Commissione trasmette i propri atti alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze.

6.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « sulla base di apposite intese»

6.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 3, sostituire le parole: «il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti» con le seguenti: « entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella Gazzetta ufficiale».

6.0.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis. (Struttura unica di supporto tecnico)

1. Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6.0.2

BALDASSARRI, SAIA

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis (Struttura unica di supporto tecnico). 1. Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.".

8.1

MASCITELLI

Sopprimere il comma 4.

8.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 4-ter, a condizioni che venga compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

4-ter. Le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale.

9.1

MASCITELLI

Al comma 1, dopo le parole: "alle Camere" aggiungere le seguenti: ", ai fini delle conseguenti deliberazioni e secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari,"

10.1

MASCITELLI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la definizione del limite di pressione fiscale complessiva, dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL, in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici assicurando il rispetto di tale limite e definendo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico;

10.2

MASCITELLI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: "per il debito delle amministrazioni pubbliche" aggiungere le seguenti: nonché per la pressione fiscale.

10.3

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", a fini conoscitivi,".

10.4

BALDASSARRI, SAIA

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: ", a fini conoscitivi,".

10.5

MASCITELLI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: i suddetti obiettivi devono tenere conto, in relazione a ciascun comparto della pubblica amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit;

10.6

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente: << g-bis). a fini conoscitivi, le previsioni in termini programmatici della disaggregazione degli obiettivi di cui alla lettera e) con riferimento alle entrate e alle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum influenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

10.7

BALDASSARRI, SAIA

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis) le previsioni in termini programmatici della disaggregazione degli obiettivi di cui alla lettera e) con riferimento alle entrate e alle spese.".

10.8

MASCITELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici, riducendo la spesa corrente senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

11.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: "a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio" aggiungere le seguenti: "salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c), "

11.2

MASCITELLI

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale, oppure a riduzione del deficit;

11.3

MASCITELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n-bis) le norme per lo sviluppo economico, strettamente correlate ai contenuti della risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica, la cui approvazione costituisce condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.

11.4

MASCITELLI

Al comma 5, dopo la parola: programma aggiungere le seguenti: articolato per funzioni.

11.0.1

MASCITELLI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. - (Disegni di legge collegati alla sessione di bilancio). - 1. Le risorse finanziarie per l'attuazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sono individuate nella legge di stabilità, precisamente nei fondi speciali previsti dall'articolo 18.

2. Tali provvedimenti, indicati nella Decisione di finanza pubblica dell'anno precedente, non approvati prima del 31 luglio, non possono più essere considerati collegati alla manovra finanziaria.

12.0.1

BALDASSARRI, SAIA

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

"12-bis (Autorità dei conti pubblici)

1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento, di assicurare modalità costanti e tempestive di monitoraggio sull'andamento dei conti pubblici e al fine di certificare il bilancio dello Stato e i bilanci di tutti gli enti pubblici, anche territoriali, è istituita l'Autorità dei conti pubblici per il monitoraggio e la verifica degli andamenti della finanza pubblica, di seguito "Autorità".

2. L'Autorità procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per analizzare l'andamento dei conti pubblici e per verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario; produce simulazioni e analisi macroeconomiche e di finanza pubblica sugli effetti delle misure assunte dal Governo e dalle leggi e atti aventi forza di legge; fornisce una valutazione dei principali indicatori economici e finanziari dell'economia nazionale.

3. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

4. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone in possesso di requisiti professionali di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione dei componenti non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei designati. I componenti durano in carica 7 anni e possono essere confermati una sola volta.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti dei componenti.
6. Il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.
7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino dell'Autorità.
8. La Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.
9. Le deliberazioni della Autorità concernenti i regolamenti di cui ai commi 7 e 8 sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro dell'Economia e delle finanze, ne verifica la legittimità in relazione alle norme della presente legge, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.
10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Autorità trasmette alle Camere e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.
11. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Autorità dei conti pubblici. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è determinato in un massimo di cinquanta unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in conformità con il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.
12. Al personale in servizio presso la Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso per titoli ed esami con richiesta di requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Autorità. I concorsi sono indetti dalla stessa Autorità e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. Il personale dell'Autorità può anche provenire, nelle forme previste dalla legge e previa deliberazione dei componenti della stessa adottate con non meno di quattro voti favorevoli, dai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'interno, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'Istituto Nazionale di Statistica, di regioni e enti locali.
13. L'Autorità, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di venticinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli".

13.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 1, alle parole: "Al fine di assicurare un efficace controllo" premettere le seguenti: "A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, e del correlato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del presente articolo"

13.2

MASCITELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1 è garantito ai Servizi del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Banca d'Italia, all'ISAE, alla Corte dei conti e ai Consigli regionali.

13.3

MASCITELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.

13.0.1

MASCITELLI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis. - (Lotta all'evasione e all'elusione fiscale). - 1. Al fine di potenziare le attività intraprese dal Governo in relazione al contrasto e alla lotta all'evasione e alla elusione fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, in occasione della presentazione della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale.

17.1

MASCITELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "Per ciascun intervento va altresì indicata la natura dell'onere recato, se di parte corrente o parte capitale. In caso di spese permanenti di parte corrente deve essere indicato l'onere a regime e se l'intervento reca una spesa obbligatoria. In tal caso l'autorizzazione non costituisce limite all'impegno."

17.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "derivanti da entrate in conto capitale" aggiungere le seguenti: "o non ricorrenti"

17.3

BALDASSARRI, SAIA

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: "o non ricorrenti".

17.4

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 3, dopo le parole: "di iniziativa governativa" aggiungere le seguenti: "e del relatore"

17.5

MASCITELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti delle commissioni parlamentari competenti, gli emendamenti di iniziativa del relatore al disegno di legge di stabilità che comportino nuovi o maggiori oneri devono essere corredati di una relazione tecnica predisposta ai sensi del comma 3 e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze."

17.6

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 4, sostituire le parole: "Ai fini della definizione della" con le seguenti: "Nel documentare la"

17.7

MASCITELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nei casi in cui la copertura sia determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa la relazione tecnica deve altresì fornire puntuali indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate.

17.8

MASCITELLI

Al comma 12, al terzo periodo, dopo le parole: " e riferisce alle Camere" aggiungere le seguenti: " entro quindici giorni" indi, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: "e assume le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione."

18.1

MASCITELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Annualmente, la legge di stabilità, nella definizione degli importi dei fondi speciali di cui al comma 1, deve prevedere che una quota degli stessi venga riservata ai provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare, purché gli stessi siano presentati alle Camere entro i sei mesi successivi alla data di approvazione della legge di stabilità di cui all'articolo 11.

21.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Al comma 2, sopprimere il quinto e sesto periodo

Consequentemente, all'articolo 25, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

21.2

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

"4. Nell'ambito delle dotazioni previste per ciascun programma sono distinte le spese correnti , con separata distinzione degli oneri per il personale, e le spese per investimenti.

5. La determinazione delle spese rimodulabili e non rimodulabili avviene nell'ambito del procedimento di attuazione della delega di cui al successivo art. 43 . Non sono in ogni caso rimodulabili le spese relative al pagamento di stipendi, assegni fissi e pensioni , interessi pasivi , obblighi comunitari ed internazionali e ammortamento di mutui che compongono l'insieme delle spese contabilmente gestite in corso d'esercizio come obbligatorie.

6. Fino all'attuazione della delega di cui all'art. 43 , è possibile continuare a rimodulare col disegno di legge di bilancio gli oneri correnti , destinati ad adeguare il fabbisogno per l'acquisto di beni e servizi di funzionamento e , in via sperimentale , le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo , quale limite massimo di spesa , e il periodo di iscrizione in bilancio; in questa seconda ipotesi la rimodulazione avviene ai sensi dell'art. 23, comma 3. "

42.1

MORANDO, LUSI, MERCATALI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro trentasei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disporre il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa. A tal fine i decreti legislativi, proposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della amministrazione pubblica e della innovazione, , dispongono l'adeguamento della struttura del bilancio dello Stato e dei sistemi gestionali e di controllo al diverso limite autorizzatorio e vengono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

il responsabile del programma di spesa è il titolare delle risorse autorizzate con il bilancio e assegnate con il decreto annuale di ripartizione in capitoli; l'assegnazione deve avere un profilo, di natura conoscitiva, pari alla durata del bilancio pluriennale; ciascun programma deve essere affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

il responsabile del programma di spesa, o il dirigente da lui delegato, possono, nell'esercizio in corso di gestione, assumere liberamente impegni contabili nell'ambito delle autorizzazioni di cassa loro assegnate; nessuna forma di controllo impeditivo dell'efficacia può essere introdotta con riferimento alla fase di formazione degli atti che precedono l'emissione dell'ordine di pagamento; le fasi di formazione degli atti vengono condotte dal responsabile del programma attraverso tecniche di programmazione e monitoraggio che garantiscano, sotto la propria responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa dei pagamenti rispetto alle disponibilità;

il responsabile del programma di spesa, o il dirigente da lui delegato, non possono assumere impegni contabili per i quali non esista una corrispondente autorizzazione di cassa;

in caso di esaurimento delle dotazioni di cassa riferite al programma, con decreto di natura accertativa, il responsabile dell'ufficio di controllo della RGS, comunica al responsabile del programma e al Ministro competente, che nessuna erogazione e nessun impegno possono essere disposti a valere sul programma per l'esercizio finanziario in corso;

entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera d), il responsabile del programma comunica al Ministro competente e all'ufficio di controllo della RGS, i dati e tutti gli elementi conoscitivi idonei a spiegare le cause dell'esaurimento delle risorse di cassa in corso di esercizio;

ove nell'ambito della gestione di un programma si verifichi la situazione di cui alla lettera d) per due esercizi successivi, viene automaticamente disposta una verifica ispettiva sulla gestione del programma e sui criteri di definizione delle dotazioni di cassa, i cui esiti vengono valutati sia ai fini della concessione dei trattamenti economici connessi ai risultati assegnati al dirigente, sia, ove del caso, ai fini della attivazione della responsabilità amministrativa.

anche in coordinamento con le previsioni di cui all'articolo 40, comma 2), lettera m), predisposizione di appositi fondi di riserva e definizione dei criteri per il loro accesso, qualora successivamente alla comunicazione di cui alla lettera d), la legislazione sottostante prefiguri la necessità, per il dirigente responsabile, di emanare atti di impegno;

il responsabile del programma può proporre al Ministro responsabile della spesa di disporre, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasferimenti da un intervento all'altro dello stesso programma; nessuno spostamento può essere proposto verso interventi relativi a spese fisse relative al personale; in ogni caso il valore cumulato dei trasferimenti non può eccedere nel corso dell'anno il 10% della autorizzazione complessiva di cassa iscritta sul programma.

documentare analiticamente, nel disegno di legge di bilancio, la dotazione di cassa assegnata a ciascun programma, attraverso l'esplicitazione delle fonti normative che supportano il programma steso, delle rispettive caratteristiche tecnico-giuridiche, evidenziando altresì il raccordo con gli obiettivi assegnati al dirigente. L'analisi relativa alle previsioni del bilancio pluriennale è corredata dalle analoghe informazioni di consuntivo sui pagamenti effettuati e obiettivi raggiunti riferiti al biennio precedente;

gli ordini di pagamento non esitati alla fine dell'esercizio di emissione vengono riportati automaticamente all'esercizio successivo; ove per due esercizi successivi vengano rendicontati riporti che eccedono il 5% della spesa autorizzata viene disposta una verifica ispettiva sulla gestione del programma;

disciplinare in coerenza con le innovazioni di cui alla presente delega la facoltà di impegno su base pluriennale per la spesa in conto capitale;

nell'ambito del bilancio dello Stato assicurare la separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle previsioni di competenza giuridica corrispondenti ai programmi di spesa.

G/1397B/1/5a

LATRONICO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (A.S. n. 1397-B);

tenuto conto della delega per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e per l'adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse di cui all'articolo 43, onde prevedere, in particolare, il progressivo riafflusso al bilancio dello Stato di fondi, iscritti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, le cui risorse siano state originariamente iscritte alla spesa dello stesso bilancio statale;

considerata la correlata disposizione contemplata dall'articolo 51, comma 2, che prevede a tali fini l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato riferibili ad amministrazioni centrali e periferiche (a meno che tali gestioni fuori bilancio siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile);

avuto altresì riguardo alla previsione contemplata dal medesimo articolo 51, comma 2, in base alla quale è consentito il differimento dell'abrogazione delle disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali per le Forze armate, al fine di garantire l'operatività dello strumento militare, fino all'adeguamento delle nuove procedure di spesa di cui all'art. 42, comma 1, lettera f);

atteso che il citato articolo 51, comma 2, secondo periodo, interpretato in chiave logica e sistematica, non può che rivolgersi a tutte le Amministrazioni militari, inclusa la Guardia di finanza, in quanto parte integrante delle Forze armate (ex legge n.189 del 1959) e Forza di polizia ad ordinamento militare (ex d.lgs. n.68 del 2001) rientrante nel Comparto «Difesa-Sicurezza»;

rilevata, conseguentemente, la necessità di evitare eventuali incertezze in sede applicativa suscettibili di generare ingiustificate sperequazioni tra similari Amministrazioni nonché pregiudizievoli disallineamenti organizzativi e procedurali,

impegna il Governo

ad assicurare che il richiamato articolo 51, comma 2, secondo periodo, riguardi direttamente anche il Corpo della Guardia di finanza in relazione al quale opera il medesimo regime transitorio previsto per le Forze armate, per assicurare il funzionamento e l'operatività dei relativi Reparti.